



**COMUNE DI PARABIAGO**

Città Metropolitana di Milano

C.F./P.I. 01059460152

Cap. 20015 – Piazza della Vittoria, 7

Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750

[www.comune.parabiago.mi.it](http://www.comune.parabiago.mi.it)

**REGOLAMENTO DI ACCESSO  
AI BENEFICI ECONOMICI  
A FAVORE DI PERSONE FISICHE  
E/O GIURIDICHE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.54 DEL 23.10.2012**

**MODIFICATO CON DEELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 23 DEL 25.06.2013**

**INDICE**

## **TITOLO 1** **PRINCIPI E CONTENUTI**

### **CAPO I      NORME GENERALI**

- art. 1      PRINCIPI, FINALITA' ED OBIETTIVI
- art. 2      CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI
- art. 3      TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

## **TITOLO 2** **INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE**

### **CAPO I      BENEFICI ECONOMICI**

- art. 4      FINALITA'
- art. 5      SERVIZI INTERESSATI
- art. 6      DEFINIZIONE DELLO STATO DI NECESSITA'
- art. 7      DESTINATARI
- art. 8      CASI ECCEZIONALI

### **CAPO II     NUCLEO FAMILIARE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'I.S.E.E.**

- art. 9      DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
- art. 10     CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
- art. 11     DEFINIZIONE DI REDDITO
- art. 12     DEFINIZIONE DI PATRIMONIO
- art. 13     VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

### **CAPO III    DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA**

- art. 14     DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE
- art. 15     DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

### **CAPO IV    L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI E DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE**

- art. 16     ISTRUTTORIA
- art. 17     AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE AI SERVIZI
- art. 18     MODALITA' DI EROGAZIONE
- art. 19     INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI O DIURNE PER DISABILI
- art. 20     RECUPERO DEI COSTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI
- art. 21     RENDICONTAZIONE

## **TITOLO 3**

## **PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI**

### **CAPO I FINALITA' – DESTINATARI**

- art. 22 FINALITA'
- art. 23 DESTINATARI
- art. 24 CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AI BENEFICI ECONOMICI
- art. 25 CRITERI DI CONCESSIONE
- art. 26 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

### **CAPO II BENEFICI DIVERSI**

- art. 27 INTERVENTI STRAORDINARI
- art. 28 INTERVENTI ECCEZIONALI

## **TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I ALBO DEI BENEFICIARI**

- art. 29 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI
- art. 30 TENUTA DELL'ALBO

### **CAPO II NORME IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- art. 32 DECORRENZA
- art. 33 DISPOSIZIONI ABROGATIVE

**TITOLO 1**  
**PRINCIPI E CONTENUTI**  
**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

art. 1 – PRINCIPI, FINALITA' ED OBIETTIVI

I servizi e gli interventi attuati dal Comune di Parabiago sono improntati ad un approccio generale e complessivo volto al miglioramento della qualità della vita di tutti i propri cittadini, nel riconoscimento della centralità della persona e del ruolo della famiglia quale unità primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri e soggetto attivo delle politiche sociali.

I servizi e gli interventi sono rivolti, oltre che alle persone fisiche, anche a quelle giuridiche per sottolineare, in questo caso, l'importanza fondamentale del ruolo ricoperto all'interno del tessuto sociale territoriale.

Il Comune, nello svolgimento dei compiti di organizzazione e di gestione dei servizi alla persona, nel rispetto generale delle disposizioni stabilite dalla normativa statale e regionale vigente in materia, persegue finalità ed obiettivi atti a garantire il diritto delle persone fisiche e giuridiche al pieno sviluppo della propria personalità, nell'ambito della famiglia e della comunità locale.

art. 2 – CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Il regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n° 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Disciplina, inoltre, le funzioni che il Comune di Parabiago esplica in materia di prestazioni agevolate nei servizi alla persona, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi nella sua globalità.

Nel definire i programmi d'intervento nel campo dei servizi alla persona, il Comune di Parabiago promuove e sostiene, inoltre, la partecipazione attiva e la solidarietà organizzata espressa dal Terzo Settore, dagli organismi della cooperazione e dalle agenzie educative, con particolare riferimento alle autonomie scolastiche.

In considerazione, inoltre, della programmazione associata in attuazione, ai sensi della legge 8.11.2000, n° 328, del piano di zona dell'ambito territoriale al quale appartiene che può prevedere la gestione associata o convenzionata di alcuni servizi con altri Comuni o enti pubblici, il Comune di Parabiago si impegna a rispettare le convenzioni, gli accordi di programma o gli altri appositi atti che regolamentano i relativi rapporti di collaborazione.

art. 3 - TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

I benefici economici a favore delle persone fisiche, singole o nuclei familiari, possono articolarsi sotto forma di:

- a) **sussidi:** quando si tratta di interventi di carattere socio – assistenziale a favore di persone singole o nuclei familiari che versano in stato di bisogno;
- b) **prestazioni agevolate:** quando si tratta di benefici sotto forma di sgravio totale o parziale dal pagamento dei servizi comunali o di erogazioni finalizzate alla partecipazione alle spese relative ai servizi pubblici e/o gestiti da privati.

Sono mirati a garantire:

- ✓ assistenza economica sostitutiva del ricovero, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, volta a consentire ad anziani, minori e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare per assicurare loro le prestazioni di cui necessitano, allo scopo di evitare o rinviare forme di istituzionalizzazione che, se attuate, potrebbero comportare assistenza economica continuativa;
- ✓ assistenza economica integrativa del ricovero, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, qualora non fossero in grado di gestire autonomamente i propri bisogni fondamentali;
- ✓ assistenza economica temporanea, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, per chi fosse temporaneamente sprovvisto di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni vitali, non potendo accedere al lavoro o ad altre fonti di reddito per cause non totalmente imputabili alla propria volontà e di natura contingente;
- ✓ assistenza economica straordinaria, destinata ai soggetti di cui al successivo art. 7, per fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti specifici che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare quali, ad esempio, spese eccezionali, sfratto per morosità, gravi eventi morbosi o il venir meno di un congiunto per decesso, abbandono, detenzione, ecc.

I benefici economici a favore di persone giuridiche (enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati) possono articolarsi sotto forma di:

- a) **contributi:** quando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte degli oneri connessi all'attività svolta dalla persona giuridica, in favore della comunità locale;
- b) **ausili:** quando si è in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno dell'attività e delle iniziative svolte dai soggetti richiedenti quali la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili nella disponibilità del Comune nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

## TITOLO 2

### INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI IN FAVORE DI PERSONE FISICHE

# CAPO I

## BENEFICI ECONOMICI

### art. 4 – FINALITA'

Gli interventi di sostegno economico alle persone fisiche devono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune che si ispirano, da un lato, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, l'emarginazione sociale e, dall'altro, tendono alla stimolazione ed al recupero dell'autonomia del singolo nonché della contestuale responsabilizzazione dei familiari.

### art. 5 - SERVIZI INTERESSATI

I servizi interessati dal regolamento sono:

#### **per l'area socio-assistenziale:**

- a) ASSISTENZA DOMICILIARE, costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate a domicilio, con particolare riferimento a persone anziane e/o disabili e, comunque, che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.  
Potranno essere attuate forme di collaborazione ed integrazione, sotto il profilo programmatico e gestionale, con i servizi erogati dall'A.S.L., con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata.  
Le prestazioni devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il tempo, secondo la tipologia e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi familiari non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni;
- b) PASTI A DOMICILIO, consistente nella consegna a domicilio dei pasti caldi a persone anziane e/o disabili in situazione di totale o parziale autosufficienza, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa e dei pasti o che si trovino in situazioni di isolamento;
- c) INTEGRAZIONE DI RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER ANZIANI E DISABILI, rivolta a persone anziane non autosufficienti o persone disabili che necessitino di inserimento presso case di riposo, strutture socio-sanitarie ed altri istituti di accoglienza residenziale o diurna.

#### **per l'area educativa:**

- a) ASILO NIDO, rivolto ai bambini da sei mesi a tre anni, allo scopo di integrare la funzione educativa ed assistenziale della famiglia e di concorrere al raggiungimento di un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- b) REFEZIONE SCOLASTICA, consistente nella somministrazione del pasto, per tutto l'anno scolastico, agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- c) TRASPORTO SCOLASTICO, consistente nel trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Il suddetto elenco dei servizi e degli interventi non è da considerarsi esaustivo poiché le norme contenute nel regolamento saranno applicabili ad eventuali altri servizi di nuova istituzione.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'erogazione di benefici economici in favore di persone o nuclei familiari che versano in stato di necessità.

#### art. 6 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI NECESSITA'

Lo stato di necessità può essere caratterizzato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- ✓ quando il soggetto o il nucleo familiare non è in grado di provvedere autonomamente a far fronte, per sé stesso o per un componente della famiglia, alle esigenze necessarie a garantire i bisogni primari;
- ✓ quando ricorrono circostanze a causa delle quali il soggetto e/o la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale;
- ✓ quando il soggetto risulta sottoposto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

#### art. 7 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi di sostegno economico sono:

- ✓ i cittadini italiani residenti a Parabiago;
- ✓ i cittadini stranieri residenti a Parabiago, in regola, se non appartenenti a paesi della UE, con le disposizioni che disciplinano il soggiorno;
- ✓ i profughi, i rifugiati aventi titolo all'assistenza, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n° 286 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", gli apolidi, i rimpatriati e, comunque, coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale".

In generale, pertanto, le persone fisiche destinatarie degli interventi di sostegno economico sono quelle indicate all'art. 6 della legge regionale n° 12.3.2008, n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che ricorrano le condizioni indicate nella legge stessa e nel regolamento.

#### art. 8 – CASI ECCEZIONALI

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni e/o eventi di natura eccezionale, imprevedibili e, comunque non contemplati dal regolamento, dei quali sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere interventi economici a favore dei cittadini interessati, da erogarsi con determinazione dirigenziale, previa motivata relazione dell'assistente sociale e sentito il parere della Giunta comunale.

## CAPO II

### NUCLEO FAMILIARE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'I.S.E.E.

#### art. 9 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Sulla base della vigente normativa di attuazione che disciplina l'I.S.E.E., ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, costituente famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.5.1989, n° 223.

#### art. 10 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

La valutazione della situazione economica di chi richiede sussidio e/o prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare, come definito all'art. precedente.

L'I.S.E.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare è determinato combinando la situazione reddituale e quella patrimoniale.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n° 2 del D.Lgs. 31.03.1998, n° 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000, n° 130 e precisamente:

Tab. n. 1 - Scala parametrica di equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- ❖ Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- ❖ Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- ❖ Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5.02.1992 n° 104 o di invalidità superiore al 66%;
- ❖ Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.



## art. 11 – DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori, sinteticamente desunti dalla normativa vigente:

1. reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, con le detrazioni stabilite dal D.Lgs. 31.03.1998, n° 109, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa di attuazione che disciplina l'I.S.E.E., per i residenti in abitazione in locazione;
2. reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri indicati all'art. 12.

## art. 12 – DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione dei seguenti fattori, sinteticamente desunti dalla normativa vigente, individuati dalla tabella 1 del D.Lgs. 31.03.1998, n° 109 e dalla vigente normativa di attuazione in termini di I.S.E.E., cui si rimanda per tutte le specificazioni di carattere tecnico e finanziario:

### Patrimonio immobiliare

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

### Patrimonio mobiliare

- ✓ depositi e conti correnti bancari e postali,
- ✓ titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati,
- ✓ azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri,
- ✓ partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati,
- ✓ partecipazioni in società di capitale non quotate in mercati regolamentati ~~azionarie; e partecipazioni in società non azionarie~~
- ✓ masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato a norma di legge;
- ✓ altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione;
- ✓ imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

## art. 13 – VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per tutti i servizi individuati dal presente regolamento, l'importo complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare del richiedente viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore, al netto delle franchigie previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 31.3.1998, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme di attuazioni vigenti in termini di I.S.E.E.

### CAPO III

#### **DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA**

##### art. 14 - DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Il limite di reddito individuato come minimo vitale definisce, in linea generale, la soglia al di sotto della quale l'utente è tenuto alla corresponsione della quota minima per l'accesso ai servizi nonché la soglia al di sotto della quale possono essere concessi altri aiuti economici.

Il minimo vitale coincide con l'importo della pensione minima determinata annualmente dall'I.N.P.S.

##### art. 15 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

La determinazione delle fasce di contribuzione è costruita applicando una progressione graduale corrispondente a determinati valori I.S.E.E. annui.

Le fasce così ottenute sono da considerarsi "agevolate" in quanto la partecipazione al costo si consolida al di sotto della fascia massima.

Nel rispetto della vigente normativa di attuazione che disciplina l'I.S.E.E., la Giunta comunale determina annualmente il tetto di reddito I.S.E.E. al di sotto del quale ha luogo l'accesso alle fasce agevolate, fermo restando che la fascia più agevolata è quella cui corrisponde un reddito I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale.

La partecipazione alla spesa ha luogo mediante il pagamento delle tariffe/rette di fruizione dei servizi, determinate annualmente dalla Giunta comunale nel valore minimo e massimo.

Le fasce agevolate nonché la partecipazione alla spesa ad esse correlata sono determinate come segue:

ALLEGATO 1 FASCE	VALORE I.S.E.E.		PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
A (da un minimo di)	B (ad un massimo di)		
1	0	minimo vitale	Importo determinato dalla Giunta
2	minimo vitale + 1	$A5 - B1$ $B1 + \frac{\text{-----}}{3}$	$B2 \times 100$ $A5$
3	$B2 + 1$	$A5 - B1$ $B2 + \frac{\text{-----}}{3}$	$B3 \times 100$ $A5$
4	$B3 + 1$	$A5 - B1$ $B3 + \frac{\text{-----}}{3}$	$B4 \times 100$ $A5$
5	importo determinato dalla Giunta comunale	OLTRE	Importo determinato dalla Giunta

Il tetto massimo di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza e la tariffa massima, con riferimento ai singoli servizi contemplati nel regolamento, possono essere modificati dalla Giunta anche in corso d'esercizio, in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

## CAPO IV

### L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI E DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

#### art. 16 – ISTRUTTORIA

Al fine di istruire correttamente i procedimenti relativi all'erogazione dei benefici economici, è necessario che il cittadino presenti richiesta su apposito modulo predisposto dal servizio competente, corredata dell'attestazione I.S.E.E. relativa all'ultima dichiarazione dei redditi utile.

Successivamente, e soltanto per l'erogazione del beneficio, il servizio effettuerà le seguenti verifiche:

- ✓ indagine sullo stato dei rapporti familiari ed interpersonali del richiedente ed individuazione di eventuali congiunti in grado di contribuire al progetto di sostentamento;
- ✓ indagine sulle condizioni socio-economiche, lavorative ed abitative del richiedente, ritenute elemento importante per la valutazione delle reali condizioni della persona;
- ✓ quanto altro ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni in relazione alla motivazione della richiesta.

La richiesta di sussidio è accolta con determinazione del dirigente del settore Servizi alla persona, nella quale devono essere indicati:

- ✓ l'esplicito richiamo alla relazione sociale, redatta dall'assistente sociale, che, per ragioni di riservatezza, è depositata presso i servizi sociali, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale risultino gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di aiuto economico che si intende attivare;
- ✓ la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento.

La richiesta di beneficio è respinta con determinazione del dirigente del settore Servizi alla persona, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esito.

Le determinazioni suddette sono assunte dal dirigente nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale, corredata della documentazione prevista dal presente regolamento, o dalla data dell'integrazione documentale della richiesta, qualora quest'ultima risultasse inizialmente carente.

#### art. 17 – AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCEDERE AI SERVIZI

Coloro che chiedono di accedere con agevolazioni ad uno o più servizi o che inoltrano istanza di sussidi, come disciplinati dal presente regolamento, devono presentare, su apposito modello, un'autocertificazione, ai sensi di legge, attestante tutte le informazioni necessarie per l'evasione della richiesta, corredata dell'attestazione I.S.E.E. relativa all'ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, in caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Nei casi in cui l'istanza venga prodotta per accedere a prestazioni o tariffe agevolate, il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima, cui corrisponde la tariffa massima di contribuzione, nei seguenti casi:

- ✓ mancata presentazione dell'autocertificazione o dell'attestazione I.S.E.E.;
- ✓ presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai redditi ed al patrimonio posseduti e possono, inoltre, chiedere una verifica della propria situazione economica, ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo dell'intervento richiesto anche in corso d'anno e, nel caso di variazione in diminuzione, essa decorrerà dalla data di evasione dell'istanza, senza retroattività dalla data della richiesta. Se la data di evasione dell'istanza è posteriore al trentesimo giorno dalla data della sua presentazione, la variazione decorrerà, comunque, dal trentesimo giorno successivo a quello della sua formalizzazione.

L'Amministrazione comunale, dal canto suo, effettuerà appositi controlli sulla situazione economica dichiarata dal richiedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E.E. applicata, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

I controlli devono interessare annualmente almeno il 20% dei fruitori scelti su base campionaria e particolare attenzione deve essere posta alla verifica delle false famiglie mononucleari, laddove si riscontri, ad esempio, la presenza di figli maggiorenni non risultanti sullo stato di famiglia, ma in realtà conviventi.

In caso di non veridicità della documentazione presentata, inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio, ferma restando la decadenza immediata dei benefici impropriamente ottenuti, l'attivazione dei provvedimenti previsti per il recupero di quanto non corrisposto e l'applicazione di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### art. 18 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli interventi di erogazione dei benefici economici possono essere effettuati sotto forma di:

- ✓ corresponsione di aiuti economici finalizzati al sostegno del richiedente e del suo nucleo familiare, mediante "buoni alimentari" e/o "buoni lavoro" (voucher);
- ✓ corresponsione, in via eccezionale, di contributi economici, finalizzati alla copertura di spese relative alle utenze domestiche (riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile) qualora il richiedente risulti moroso nel pagamento delle relative fatture;
- ✓ concessione di rateizzazioni dei pagamenti relativi alla fruizione di servizi tariffati;
- ✓ pagamento totale o parziale di quote dovute per la fruizione dei servizi comunali, sulla base delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale;
- ✓ integrazione delle rette di ricovero in istituti residenziali, qualora il reddito del ricoverato non risultasse sufficiente all'integrale pagamento della retta secondo le modalità stabilite dall'art. 19.

L'erogazione dei benefici è, comunque, subordinata alle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio dell'Ente.

## art. 19 – INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI O DIURNE PER ANZIANI

Beneficiari dell'integrazione delle rette possono essere persone anziane non autosufficienti o persone disabili che, per vari motivi, non siano in grado di gestire con autonomia i propri bisogni fondamentali e che, per tali ragioni, necessitino di ricovero presso case di riposo o inserimento in centri diurni, strutture socio-sanitarie ed altri istituti.

Nel caso in cui tali soggetti non abbiano mezzi economici sufficienti a sostenere interamente o parzialmente il pagamento della retta di ricovero, per motivate ragioni attestanti lo stato di bisogno certificato dall'assistente sociale e dopo aver verificata l'eventuale incapacità di partecipazione alla spesa, da parte dei soggetti obbligati agli alimenti, secondo le disposizioni dell'art. 433 del Codice civile, il Comune interviene sino alla concorrenza della retta.

La relazione dell'assistente sociale dovrà evidenziare:

- ✓ la motivazione secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni della persona e non sussistono possibilità di attivare interventi di sostegno che ne consentano una dignitosa permanenza nel suo contesto di vita;
- ✓ la valutazione reddituale della persona ricoverata, assicurando, comunque, alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
- ✓ la quota del costo non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.

I controlli di cui all'art. 17 saranno estesi anche alle persone obbligate agli alimenti.

## art. 20 – RECUPERO DEI COSTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI

La quota massima di recupero dei costi dei servizi diurni per disabili a carico delle famiglie è determinata dalla Giunta comunale sulla base della tabella di cui all'art. 15 e del relativo tetto massimo di I.S.E.E.

## art. 21 – RENDICONTAZIONE

Il dirigente del settore Servizi alla Persona rendiconta alla Giunta comunale in merito ai provvedimenti assunti ai sensi del presente regolamento, mediante reports bimestrali recanti l'elenco dei beneficiari, la tipologia degli interventi attuati in favore degli stessi ed i controlli effettuati sulla situazione dei percettori e degli obbligati agli alimenti, con i relativi esiti.

## **TITOLO 3**

### **PROCEDURE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI**

#### **CAPO I FINALITA' – DESTINATARI**

##### **art. 22 - FINALITA'**

L'Amministrazione comunale dispone la concessione di benefici economici a soggetti giuridici, pubblici o privati, nei limiti delle risorse di bilancio, per il sostegno e la promozione delle seguenti attività:

- a) sportive, ricreative e del tempo libero;
- b) sociali e del volontariato;
- c) tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) culturali e d'informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

##### **art. 23 – DESTINATARI**

La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la propria attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- c) associazioni culturali, sportive, ricreative, ambientaliste, di volontariato sociale e comunque caratterizzate da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.

L'Amministrazione può considerare, inoltre, l'opportunità di convenzionarsi con tali soggetti, secondo le disposizioni della normativa vigente.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, sportivi ed economici.

##### **art. 24 – CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AI BENEFICI ECONOMICI**

Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere, da parte dell'Ente, sia un finanziamento quale concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali, sia a sostegno di specifiche attività a beneficio della collettività.

Le richieste per l'ammissione ai benefici economici inerenti attività ordinarie annuali devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo e devono indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare,
- b) la sede legale,
- c) il codice fiscale e/o la partita IVA,
- d) la finalità dell'intervento, in forma sintetica,
- e) copia dello statuto vigente del richiedente, se non già presentato precedentemente,
- f) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio ovvero ~~adeguata documentazione sostitutiva~~ un rendiconto economico e finanziario secondo le previsioni statutarie;
- g) relazione illustrativa dei programmi dell'attività annuale cui si riferisce la richiesta;
- h) copia della denuncia EAS trasmessa all'amministrazione finanziaria, se dovuta per legge.

Le richieste relative a specifiche attività o iniziative devono essere presentate, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, in conformità ai modelli e devono essere accompagnate da una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività, delle sue finalità ed obiettivi e dal preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

#### art. 25 - CRITERI DI CONCESSIONE

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, procede alla concessione dei benefici finalizzati al finanziamento delle attività ordinarie del richiedente, sulla base del numero delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, tenuto conto dei seguenti indirizzi generali:

- a) assenza di fini di lucro negli scopi statutarî;
- b) la presenza nello statuto del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- c) in trasmissibilità della quota o del contributo associativo salvo a causa di morte;
- d) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- e) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- f) incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- g) rilevanza territoriale dell'attività.

Procede, di volta in volta, alla concessione dei benefici per il finanziamento di attività specifiche e/o singole iniziative, secondo i seguenti criteri generali:

- a) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale, all'ampiezza ed alla qualità degli interessi diffusi coinvolti in ambito sociale, civile, umanitario, culturale, ambientale, sportivo, turistico e ricreativo,
- b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione comunale,
- c) valenza e ripercussione territoriale,



- d) entità dell'eventuale autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative,
- e) entità di eventuali altri finanziamenti di provenienza pubblica e privata.

La partecipazione del Comune in qualità di promotore e/o di patrocinante dell'iniziativa del richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione dei benefici economici.

La motivazione sulla mancata concessione del beneficio economico è oggetto di adeguata motivazione.

#### art. 26 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale è estranea, in ogni caso, nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei benefici e soggetti terzi.

L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici e non assume, inoltre, alcuna responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono benefici annuali.

## **CAPO II**

### **BENEFICI DIVERSI**

#### art. 27 - INTERVENTI STRAORDINARI

Rispetto ad iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussista un interesse generale tale da giustificare un intervento dell'Amministrazione comunale, la Giunta può valutare, di volta in volta, l'opportunità di riconoscere benefici ad hoc.

#### art. 28 - INTERVENTI ECCEZIONALI

Benefici di carattere eccezionale sono concedibili a soggetti pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno impellenti ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali e culturali presenti nella comunità locale.

**TITOLO 4**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I**  
**ALBO DEI BENEFICIARI**

art. 29 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito, ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 7.4.2000, n° 118, l'Albo dei soggetti pubblici e privati cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'Albo è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nell'esercizio precedente.

Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo sono indicati:

- a) le sole iniziali delle generalità, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica,
- c) il valore economico totale dell'intervento,
- d) le disposizioni normative in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti all'albo sono indicati:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la natura giuridica dell'ente, la forma associativa e/o similare,
- b) la sede legale,
- c) il codice fiscale o la partita IVA,
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica,
- e) il valore economico totale dell'intervento,
- f) le disposizioni normative in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

art. 30 – TENUTA DELL'ALBO

Il settore Servizi alla Persona cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

L'albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai soggetti che sottoscrivono le istanze sono raccolti e trattati dal servizio competente esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la concessione dei benefici economici richiesti.

Ai soggetti sottoscrittori le istanze viene garantito l'accesso ai dati che li riguardano nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al trattamento.

#### **art. 32 – DECORRENZA**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvato ad eccezione delle disposizioni che concernono le nuove modalità di contribuzione dell'utenza per la fruizione dei servizi, di cui all'art. 15, la cui vigenza viene differita al 1.9.2013, tranne per quelle dei Servizi Sociali-Area Anziani, la cui vigenza è stabilita dal giorno successivo a quello dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale.

Per quanto non previsto dal regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte comunque salve le disposizioni che verranno emanate dalla Regione Lombardia in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge regionale 24.2.2012, n° 2.

#### **art. 33 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE**

Il presente regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a favore di persone o enti, approvato con deliberazione consiliare n°, del 27.3.1991, e il "Regolamento I.S.E.E". (indicatore della situazione economica equivalente), approvato con deliberazione consiliare n° 92 del 29.11.2001 nonché tutte le precedenti disposizioni in merito, con esso incompatibili.